

PROPAGANDA ANTICONCEZIONALE IN UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

E' stata emanata recentemente **una sentenza della Corte Costituzionale** (1), relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 553 c.p. e dell'art. 112 del T.U. della legge di P.S., concernenti la **propaganda anticoncezionale**.

L'art. 553 c.p. stabilisce che: « Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire ottantamila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro » (2).

L'art. 112 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, vieta di fabbricare, importare, comprare, detenere, esportare, distribuire, esporre, far circolare **scritti, disegni e altre immagini di oggetti**, « **che divulgano**, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, **i mezzi rivolti a impedire la procreazione** o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarsene o di servirsene ».

La sentenza costituzionale è stata **oggetto di numerosi commenti**; ciascuno a suo modo ne ha tratto deduzioni e valutazioni, assai spesso contrastanti. Data l'importanza del problema, vogliamo presentare brevemente ai nostri lettori, **ai fini di una obiettiva informazione, il contenuto della sentenza**, unitamente a qualche notizia sull'antefatto e a qualche rilievo conclusivo.

MOVIMENTO DI ABOLIZIONE DELL'ART. 553 C.P.

1. Il 27 novembre 1953 veniva presentata per la prima volta al Parlamento, su iniziativa di alcuni deputati di diversi partiti, **una proposta di legge tendente all'abrogazione dell'art. 553 c.p.**,

(1) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza n. 9*, depositata presso la Cancelleria il 19 febbraio 1965.

(2) « *Se il colpevole di uno dei delitti previsti dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata. — Nel caso di recidiva la interdizione della professione sanitaria è perpetua* » (articolo 555 c.p.).

relativo alla propaganda antiprocreativa (3). Il progetto venne ripresentato il 23 luglio 1958, per iniziativa di altri deputati, sostanzialmente immutato (4); e, caduta la terza legislatura, venne riproposto per la terza volta il 18 marzo 1964 (5).

Le ragioni, a cui l'on. Preti (e sostanzialmente anche i successivi proponenti) si richiamava nella relazione, si possono riassumere in questi concetti: — l'art. 553 c.p. è stato promulgato dal regime fascista, in un clima di impulso demografico; — l'articolo è in netto contrasto con l'opinione pubblica ormai orientata verso una decisa regolamentazione della natalità; — la Chiesa ha manifestato una certa « comprensione » al riguardo, dichiarando legittimi alcuni moderni metodi di regolazione.

L'on. Preti cita, a conferma di questa moderna « comprensione » da parte dell'autorità ecclesiastica, alcune affermazioni di Pio XII, avvertitamente mutilate di tutto ciò che poteva essere contro la sua tesi, studiosamente staccate dal loro contesto palesemente anticontraccettivo (6).

« La Chiesa sa considerare con simpatia e comprensione le reali difficoltà della vita matrimoniale ai nostri giorni. Perciò nell'ultima nostra allocuzione, sulla morale coniugale, abbiamo affermato la legittimità e al tempo stesso i limiti, in verità ben larghi, di una regolazione della prole » (7).

2. In appoggio al movimento legislativo, e pressochè contemporanea alla proposta di legge dell'on. Preti, è nata l'Associazione Italiana Educazione Demografica (A.I.E.D.). Essa dichiara, nell'art. 2 del suo statuto, di voler « promuovere l'abolizione della legislazione tuttora in vigore, diretta ad incrementare le nascite, e in particolare dell'art. 553 c.p. » (8); dispone, oltre ai comuni mezzi di propaganda (pubblicazioni e volantini) (9), di centri di consultazione (consultori) che forniscono indicazioni e materia-

(3) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 7 novembre 1953*, n. 421, dal titolo: « Abrogazione dell'art. 553 c.p. relativo alla propaganda antiprocreativa », di iniziativa degli onn. PRETI, MATTEOTTI G. C., SECRETO, ecc.

(4) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 23 luglio 1958*, n. 49, dal titolo: « Abrogazione dell'art. 553 c.p. e modifiche agli artt. 112 e 114 del T.U. delle norme di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda la propaganda antiprocreativa », di iniziativa degli onn. MATTEOTTI, MARTONI, SARAGAT, ecc.

(5) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 18 marzo 1964*, n. 1164, dal titolo: « Abrogazione del divieto stabilito dall'art. 553 c.p. », di iniziativa degli onn. PERINELLI, ALESSI CATALANO, CACCIATORE, ecc.

(6) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 27 novembre 1953*, n. 421, pp. 1-2.

(7) E' a questo punto che l'on. Preti tralascia queste successive espressioni: « la quale, contrariamente al cosiddetto controllo delle nascite, è compatibile con la legge di Dio » e tralascia gli accenti di condanna dei metodi contraccettivi (Pio XII, *Discorso al « Fronte della Famiglia »*, 25 novembre 1951, in A.A.S., 1951, p. 859).

(8) ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCAZIONE DEMOGRAFICA, *Programma*, Ed. A.I.E.D., Roma 1965, p. 1.

(9) BERBERI G. - ZACCARIA C., *Controllo delle nascite: mezzi pratici per aver figli quando si vogliono*, Etos, Milano s.d.; *Notiziario A.I.E.D.*; *Vari ciclostilati*: Mod. 1, Mod. 2, Mod. 3, ecc., Ed. A.I.E.D., Roma 1964.

le di controllo della natalità, offre assistenza concreta mediante la collaborazione di ostetriche e di medici aderenti all'Associazione.

Fu proprio durante due manifestazioni pubbliche di propaganda, indette dall'A.I.E.D. e svolte dai suoi due massimi dirigenti, che si verificarono gli incidenti, che portarono il problema alla Corte Costituzionale e successivamente alla sentenza in esame (10).

IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

1. Il 21 giugno 1959 l'on. Giancarlo Matteotti, presidente nazionale dell'A.I.E.D., tenne una conferenza al Teatro Sociale di Badia Polesine, in cui vennero chiariti i motivi per l'abrogazione dell'art. 553 c.p.; alla conferenza seguì un cortometraggio sull'impiego dei più moderni metodi anticoncezionali. Nel corso della conferenza vennero anche distribuiti volantini di propaganda. Il procuratore della Repubblica di Rovigo lo denunciò all'autorità giudiziaria, per contravvenzione all'art. 553 c.p.

L'autorizzazione a procedere contro l'on. Matteotti, chiesta alla Camera dei Deputati, non venne allora concessa. Il processo nei suoi confronti assunse le caratteristiche di una comune azione penale più tardi, quando l'onorevole non risultò rieletto al Parlamento nel giugno del 1963. Di conseguenza il fascicolo relativo alla vicenda pervenne di competenza al pretore di Lendinara, nel cui mandamento si trova Badia Polesine.

Il pretore, con ordinanza del 3 febbraio 1964 (11) sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 c.p. e del correlativo art. 112 del T.U. delle leggi di P.S., perchè contrastanti con l'art. 21 della Costituzione, che garantisce al cittadino « il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione » (12).

2. In maniera pressochè analoga, venne denunciato alla Magistratura della questura di Firenze, il dott. Luigi De Marchi, segretario nazionale dell'A.I.E.D., per aver tenuto al Circolo « Rosselli » della stessa città, una conferenza, in cui si erano ravvisati gli estremi di violazione dell'art. 553 c.p. Condannato in un primo momento, De Marchi fece opposizione, dichiarando incostituzionale l'art. 553. L'eccezione venne accolta dal pretore, che, con propria ordinanza, inviò gli atti del procedimento alla Corte Costituzionale (13). A sostegno della fondatezza del proprio ri-

(10) N. N., *Un particolare aspetto della limitazione delle nascite all'esame della Corte Costituzionale*, in *Questitalia*, luglio 1964, pp. 29 ss.; Moscon G., *Il controllo delle nascite, l'Avvocatura e la Corte*, in *Il Ponte*, maggio 1964, pp. 573 ss.

(11) *Gazzetta Ufficiale*, n. 91, 11 aprile 1964.

(12) Vedi: Moscon G., *cit.*, pp. 570 ss.

(13) *Gazzetta Ufficiale*, n. 169, 11 luglio 1964.

corso, il pretore di Firenze portò sostanzialmente i motivi già addotti dal pretore di Lendinara.

3. Il ricorso dei due pretori del 19 novembre 1964, venne accompagnato da un'unica, identica memoria, tendente a giustificare l'eccezione sulla legittimità costituzionale degli articoli 553 c.p. e 112 del T.U. delle leggi di P.S.: dopo l'innovazione portata dalla Costituzione con l'art. 21, essa dice, la norma penale non poteva più considerarsi conforme all'ordinamento giuridico fondamentale.

Difatti: — « il bene giuridico tutelato dall'art. 553 c.p., rappresentato dall'incremento demografico del popolo italiano non è considerato nemmeno implicitamente o indirettamente dalla Costituzione »; — « la norma dell'art. 553 c.p., che considera e vieta una propaganda svolta con mezzi e intenti che non attentano di per sé al buon costume, cioè alla morale e al pudore sessuale, non può essere considerata conforme alla Costituzione »; — « sarebbe infine da escludere un contrasto della propaganda anticoncezionale col mantenimento e la garanzia dell'ordine pubblico » (14).

Intervento dell'Avvocatura dello Stato.

1. Contro l'ordinanza del pretore di Lendinara, già dal 30 aprile 1964, era intervenuto il presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione venisse dichiarata infondata. Più tardi, nel giudizio introdotto con l'ordinanza del pretore di Lendinara venne inserita una memoria della stessa Avvocatura, che, mediante riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, ripete le tesi del 30 aprile 1964.

a) Secondo l'Avvocatura « la nozione di buon costume », qual'è assunta dall'art. 21 della Costituzione, coincide con l'altra tradizionale di « boni mores » e ricomprende perciò tutto quanto è contrario alla coscienza etica di un popolo.

Alla stregua di queste interpretazioni e con riferimento all'ampiezza della previsione dell'art. 553 c.p. (che comprenderebbe anche ogni riferimento all'aborto) le norme impugnate troverebbero giustificazione nel precetto dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, che vieta « le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume » (15).

b) Aggiunge, l'Avvocatura, che non costituisce ostacolo a questa tesi, il fatto che le norme impugnate si siano in passato ispirate anche alla finalità dell'incremento demografico del po-

(14) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

(15) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

polo italiano. E' più che sufficiente il fatto che esse tutelino **obiettivamente** un interesse protetto dal precetto costituzionale.

c) Ampio svolgimento trova poi nella memoria il riferimento della nozione di buon costume ai **valori etico-religiosi della nostra civiltà**, che costituiscono il fondamento della società italiana, e ai quali il legislatore direttamente si è voluto riferire richiamandosi al buon costume.

d) Viene osservato che « la libertà di manifestare il pensiero può trovare limiti in altri diritti riconosciuti anche implicitamente dalla Costituzione. Nel caso in esame, l'Avvocatura ritiene che possano essere richiamate le norme degli artt. 30 e 31, relativi alla tutela della famiglia e del matrimonio, e soprattutto quella dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute e l'integrità fisica, come interesse collettivo: tutti beni che si pongono **in logica correlazione con la pubblica moralità e il buon costume** ».

e) Infine viene sottolineato che « l'art. 553 c.p. e l'art. 112 del T.U. della legge di P.S. non sarebbero tanto contro il controllo delle nascite, **bensì contro l'incitamento, la propaganda e la divulgazione delle pratiche contro la procreazione**, sia nel senso di pratiche abortive, sia nell'altro di attentati alla perpetuazione della specie, sia nel terzo di pratiche indirizzate a garantire rapporti sessuali illeciti. Sono queste forme, semprechè si manifestino pubblicamente, che si vogliono vietare, non già ogni e qualsiasi discussione, ispirata magari a motivi scientifici o culturali ».

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le due cause sono state discusse insieme nell'udienza del 2 dicembre 1964. La sentenza venne pronunciata il 4 febbraio 1965 e depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale il 19 febbraio 1965. Essa **« dichiara non fondate le questioni sollevate con ordinanza del pretore di Lendinara e del pretore di Firenze »**. Ecco lo sviluppo della sentenza:

1. Secondo la Corte Costituzionale, **va eliminata l'idea** che la illegittimità delle norme contenute negli articoli citati dipenda dal fatto che esse sarebbero state emanate a presidio della politica demografica del cessato regime, poste cioè a tutela di un bene che non è tra quelli riconosciuti dalla Costituzione.

« La legittimità o illegittimità di una norma [...] dipende, non già dal fine o dall'occasione che la fece nascere, **ma dalla sua obiettiva conformità o difformità dalla legge fondamentale dello Stato** ».

2. E' indubbio che la Costituzione, con l'art. 21, intenda difendere la libertà di manifestazione del proprio pensiero, come

una delle libertà fondamentali. Di conseguenza, limitazioni sostanziali di questa libertà **non possono essere poste se non per legge** e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, o in maniera esplicita o mediante una rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica.

La previsione dell'art. 553 c.p. si traduce, sì, in una limitazione sostanziale; ma tale limite trova la sua chiara giustificazione **nell'ultimo comma dello stesso art. 21 della Costituzione**, il quale aggiunge (al riconoscimento della libertà di manifestare il proprio pensiero) che « **sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume** », e riserva alla legge ordinaria di stabilire « **i provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni** ».

Ora « non è dubbio che l'art. 553 c.p. [...] abbia ad oggetto la tutela del buon costume. Ciò che la norma contenuta in quell'articolo vieta, è, infatti, la pubblica propaganda e il pubblico incitamento a « pratiche contro la procreazione » (16). La figura del reato, cioè, risulta quando l'azione consiste **nell'incitare o nel propagandare l'uso della contraccezione « pubblicamente** », cioè in luogo pubblico o aperto al pubblico (17).

3. La sentenza, a proposito della discussione sul contenuto e sull'estensione del concetto di « **buon costume** » (affrontata dalle parti nella loro memoria), pensa che non sia necessario che la Corte affronti e risolva i contrasti e le divergenze di opinione dottrinali e giurisprudenziali che si sono manifestati a questo proposito; che non sia necessario che essa dia una definizione puntuale ed esauriente del concetto.

Ciò nonostante, la sentenza sottolinea che quando la legge parla di morale, non intende alludere alla legge morale che vive nella coscienza individuale e che non può formare direttamente l'oggetto di un regolamento legislativo; ma « **vuole riferirsi alla moralità pubblica**, a regole cioè di convivenza e di comportamento che devono essere osservate in una società civile ».

Così, quando parla di buon costume, intende parlare di quell'insieme di precetti di comportamento e di relazione, la cui osservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale, del sentimento morale dei giovani e apre la via alla perversione dei costumi.

« Il che è sufficiente per concludere che **l'azione prevista dalla norma impugnata viola il buon costume** e richiama giustamente la disposta repressione penale » (18).

4. Il giudice costituzionale, tuttavia, aggiunge che l'art. 553 c.p. « non vieta la propaganda che genericamente miri a convin-

(16) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

(17) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

(18) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

cere dell'utilità o necessità, in un determinato momento storico e in un particolare contesto economico-sociale, di **limitare le nascite e di porre regole al ritmo della vita**; o che propugni una politica di controllo dell'aumento della popolazione mediante una legislazione che consenta in determinate forme e modi, e sempre che siano tutelati i fondamentali beni sociali, **al di fuori di una indiscriminata pubblica propaganda**, la diffusione della conoscenza di pratiche anticoncezionali » (19).

Neppure si vuole limitare, con l'art. 553 c.p., stando alle espressioni della sentenza, **la libertà di manifestare il pensiero scientifico**. Perciò, non si vieta ogni e qualsiasi discussione pubblica sulla limitazione delle nascite, quasi che « si voglia chiudere la bocca finanche a moralisti, economisti e scienziati in generale » (20).

5. Per gli stessi motivi e con la stessa visione del problema, **viene negata la illegittimità della norma contenuta nell'art. 112 del T.U. delle leggi di P.S.**, che vieta di mettere in circolazione scritti o disegni che divulghino i mezzi rivolti a impedire la procreazione, nel senso che essi per il modo con cui sono redatti, offendono il buon costume.

ALCUNI RILIEVI

1. La sentenza della Corte Costituzionale, anzitutto, si dichiara apertamente **in favore della legittimità costituzionale** dell'art. 553 c.p. e del corrispettivo art. 112 del T.U. delle leggi di P.S., almeno per quanto riguarda la condanna della propaganda e dell'incitamento pubblico, svolti in maniera indiscriminata, nei confronti dei mezzi e delle tecniche contro la procreazione, e degli scritti e spettacoli di natura analoga.

Essa non entra nel dibattito sulla validità od opportunità di un controllo della fecondità. Si limita a sottolineare che l'articolo 553 c.p. e l'art. 112 del T.U. delle leggi di P.S. conservano ancora una loro ragione d'essere, nella tutela del buon costume, in quanto **una azione di incitamento del tipo sopradetto colpirebbe valori sociali di altissimo pregio**, quali: il riserbo che protegge le cose del sesso e l'intimità dei rapporti coniugali; la sensibilità morale dei giovani, la libertà individuale nell'amministrazione della propria sessualità, la dignità umana.

Mentre, nell'interpretazione della Corte i due articoli lascerebbero **libera la discussione a livello scientifico**, sia sul problema del controllo sia su quello dei contraccettivi, per quanto riguarda la loro opportunità o necessità, in un determinato contesto storico o ambientale. Per cui il dibattito fra scienziati,

(19) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

(20) CORTE COSTITUZIONALE, *Sentenza...*, cit.

esperti del settore, gruppi di studio, ricercatori, tecnici o medici, non dovrebbe essere condannato.

Altrettanto può dirsi di **quella propaganda di idee che miri genericamente a convincere di tale opportunità e di tale necessità, anche mediante (qualora ne sia il caso) un'azione di impulso verso una nuova legislazione**, che consenta la diffusione delle conoscenze anticoncezionali; sempre che siano evitate indicazioni o incitamenti a iniziative o a tecniche specifiche, in maniera pubblica e indiscriminata (21).

2. Stando all'interpretazione più ovvia di questa sentenza, nonostante che l'on. Matteotti e il dr. De Marchi si siano dichiarati parzialmente soddisfatti della decisione, cadono, a nostro parere, sotto il divieto degli articoli giudicati i **sistemi di propaganda impiegati tutt'oggi dall'A.I.E.D.**

Difatti, o direttamente presso i suoi consultori, o mediante stampati e pubblicazioni illustrative, l'Associazione dà ampie informazioni sulle tecniche contraccettive, sui mezzi e sulle sostanze antifecondative **in maniera aperta e indiscriminata presso ogni tipo di pubblico**. E' assai facile venire in possesso dei « moduli » (editi dall'A.I.E.D.), dove le indicazioni contraccettive sono assai precise e palesi (22).

E' per questo motivo che **ci è sembrato strano il fatto che l'A.I.E.D. sia stato più volte sovvenzionato dallo Stato**. Un decreto presidenziale 3 ottobre 1962, n. 1579 assegna all'Associazione il 2,55% degli utili della Lotteria di Agnano; un altro decreto presidenziale 2 aprile 1963, n. 628 assegna alla stessa lo 0,41% degli utili della Lotteria Italia (23).

Giacomo Perico

(21) *Da un punto di vista esclusivamente morale*, quest'ultima parte della sentenza è indubbiamente *ambigua*. « *La conoscenza delle pratiche anticoncezionali* » può riferirsi, oltre che a quelle moralmente ammesse (quali: il ricorso al metodo Ogino-Knaus, il rilievo della temperatura basale o altre metodiche meno conosciute, tendenti tutti alla individuazione dei giorni naturalmente infecundi), anche a metodi moralmente inaccettabili.

(22) Richiami assai chiari all'attività specifica dell'A.I.E.D. e ai suoi programmi anticoncezionali sono apparsi più volte su riviste di larga diffusione; come per esempio su: *Vie Nuove*, 16 aprile 1964; *Italia Medica*, 15 febbraio 1961.

(23) *Gazzetta Ufficiale*, n. 295, 20 novembre 1962, p. 4698; *Gazzetta Ufficiale*, n. 123, 10 maggio 1963, p. 2464. — In una intervista concessa al periodico *Il Borghese*, il dr. DE MARCHI spiega l'origine di questi fondi così: « *Le dico che l'A.I.E.D. utilizza anche fondi governativi in quanto [...] Carlo Matteotti, l'attuale nostro presidente, era all'epoca sottosegretario al bilancio* » (*Il Borghese*, 16 aprile 1964, p. 752).